DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI

Art. 5

Economicità della gestione

Nel corso delle operazioni di ristrutturazione, l'ente Ferrovie dello Stato adotta prioritariamente misure organizzative e interventi tecnologici nel campo degli automatismi e dei sistemi di sicurezza, finalizzati all'aumento della capacita' della rete ferroviaria e della velocita' media. A tale scopo l'ente procede altresi' alla riprogrammazione degli orari.

Versione in vigore dal 30 marzo 1989, non più in vigore dal 29 maggio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari/art-5-economicita-della-gestione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it